COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

35.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFONSO MARTUCCI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Determinazione della competenza per i dibattimenti per i reati di criminalità organizzata (3083) 339

Martucci Alfonso, *Presidente* 339, 340, 342

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 341

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 341

Imposimato Ferdinando (gruppo PDS) 341

Paganelli Ettore (gruppo DC), *Relatore* 339

Paggini Roberto (gruppo repubblicano) 342

Senese Salvatore (gruppo PDS) 341

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria (2578) 345

Martucci Alfonso, *Presidente* 345

Senese Salvatore (gruppo PDS) 345

Proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748);

Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808);

Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848);

Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002);

Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267) 339

Martucci Alfonso, *Presidente* 339

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (*Approvata dal Senato*) (3034) 345

Martucci Alfonso, *Presidente* . 345, 347, 348, 349

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 346

Imposimato Ferdinando (gruppo PDS) 348

Lazzati Marcello (gruppo lega nord) 348

Paganelli Ettore (gruppo DC) 348

Polizio Francesco (gruppo DC), *Relatore* 346, 349

Senese Salvatore (gruppo PDS) 347

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senese ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (2711) 342

Martucci Alfonso, *Presidente* 342, 343, 345

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 343

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 343, 345

Casini Carlo (gruppo DC), *Relatore* 342

Gaspari Remo (gruppo DC) 344

Imposimato Ferdinando (gruppo PDS) 344

Mancini Gianmarco (gruppo lega nord) 342

Paganelli Ettore (gruppo DC) 345

Senese Salvatore (gruppo PDS) 342, 343

Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):

Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile (3068);

Vairo: Norme per la preselezione con mezzi informatici per il concorso notarile (1193);

Peraboni e Padovan: Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile (2837) 349

Martucci Alfonso, *Presidente* 349

Diana Lino (gruppo DC), *Relatore* 349

La seduta comincia alle 15,45.

(*La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente*).

Rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge: Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748); Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808); Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002); Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra ed altri: « Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Scalia ed altri: « Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati »; Mastrantuono: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato »; Imposimato e Pecoraro Scanio: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato ».

Tenuto conto che la discussione del provvedimento è giunta ad un punto di particolare delicatezza e rendendomi interprete del desiderio espresso dal presidente Gargani – che oggi non ha potuto presiedere la seduta – se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Determinazione della competenza per i dibattimenti per i reati di criminalità organizzata (3083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione della competenza per i dibattimenti per i reati di criminalità organizzata ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Paganelli ha facoltà di svolgere la relazione.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, come è noto, per contrastare la criminalità organizzata, con il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, è stato modificato l'articolo 51 del codice di procedura penale ed è stato stabilito che le indagini preliminari per taluni gravissimi reati fanno capo al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Tale modifica ha consentito di valorizzare specifiche competenze, mezzi, strumenti e tecniche investigative. L'innovazione ha riguardato le indagini pre-

liminari e pertanto anche il giudice per esse competente, tramite la modifica dell'articolo 328 nello stesso codice di procedura penale. L'introduzione di queste disposizioni ha aperto il dibattito sulla necessità di un ulteriore intervento normativo inteso a soddisfare le esigenze sottostanti le modifiche realizzate per l'appunto attraverso il decreto n. 367 anche per la fase del dibattimento.

Il crescente consenso verso la proposta di istituire i cosiddetti « tribunali distrettuali antimafia » ha avuto un significativo riconoscimento nella relazione, approvata il 9 marzo del 1993, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni similari, in esito al *forum* svoltosi il 5 febbraio 1993.

Tale relazione, stilata dal senatore Massimo Brutti, tratta l'argomento al paragrafo 9, intitolato per l'appunto « Istituzione nei tribunali distrettuali antimafia ». A sostegno di tale proposta viene anche ricordata l'inopportunità per i magistrati addetti alle procure distrettuali di recarsi continuamente in trasferta.

Il disegno di legge al nostro esame recepisce, comunque, tutte le argomentazioni addotte nella relazione della Commissione antimafia. Esso consta di tre articoli di cui il primo attribuisce al tribunale o alla corte d'assise, avente sede nel capoluogo nel distretto di corte di appello, la competenza per i delitti consumati o tentati, già indicati all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale a proposito delle attribuzioni dell'ufficio del pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

L'articolo 2 reca alcune disposizioni transitorie, tra cui una volta a chiarire che le nuove regole di competenza hanno effetto, a date condizioni, anche sui procedimenti in corso. Nella relazione al disegno di legge è precisato che la norma rispetta i principi della precostituzione, per legge, del giudice naturale e della *perpetuatio iurisdictionis* nei termini delineati dalla giurisprudenza. Si fa infatti riferimento sia alla sentenza n. 72 della Corte Costituzionale sia ad una più recente sentenza della Cassazione, a sezioni unite, del 3 febbraio 1990.

L'articolo 2, al comma 2, contiene un'ulteriore disposizione intesa a disciplinare gli effetti di una possibile regressione del procedimento ad una fase anteriore, per effetto dell'annullamento di una sentenza impugnata.

L'articolo 3 stabilisce, infine, l'immediata entrata in vigore della legge.

Per completezza, devo dire che il provvedimento in discussione ha trovato favorevole accoglienza nella dottrina e nella stampa. Mi riferisco, in particolare, ad un articolo apparso su *Il Corriere della Sera*, il 27 settembre scorso, a firma Vittorio Grevi, nel quale, oltre ad esprimere consenso sul provvedimento, si manifestava preoccupazioni per un iter eccessivamente lungo del provvedimento; iter che fra l'altro la Presidenza della Camera ha cercato di accelerare, assegnando il provvedimento direttamente in sede legislativa alla nostra Commissione.

Proprio leggendo tale articolo, ho appreso che il Consiglio superiore della magistratura ha espresso parere contrario sul disegno di legge. Pertanto, dopo questa breve relazione, nella quale ho cercato di tener conto delle ragioni che hanno indotto il Governo a presentare un disegno di legge sulla falsariga delle indicazioni emerse dal *forum* tenuto dalla Commissione antimafia, ritengo opportuno prendere direttamente contezza del parere del Consiglio superiore della magistratura a fini di una valutazioni più compiuta da parte nostra.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che, prima di approfondire le tematiche recate dal disegno di legge – che ha una sua rilevanza per le competenze, per le strutture dell'organico nonché per diverse situazioni proprie dell'ordine giudiziario – sia effettivamente opportuno acquisire il parere del Consiglio superiore della magistratura richiamato dal relatore, onorevole Paganelli, possibilmente accompagnato dalle argomentazioni che hanno

indotto il Consiglio stesso ad una conclusione perplessa o addirittura negativa.

SALVATORE SENESE. Mentre plaudo alla diligenza del relatore che ha integrato anche con scritti giornalistici la sua relazione, osservo che i pareri del Consiglio superiore della magistratura sono, per legge, rimessi al ministro di grazia e giustizia che dovrebbe avere poi l'onere di riversarli nel dibattito parlamentare.

Mi rendo conto che il Ministero è oberato di lavoro, ma si può facilmente rimediare. Pertanto, nel concordare con la richiesta interlocutoria del relatore, prego il rappresentante del Governo di farci avere al più presto il parere del Consiglio, accompagnato possibilmente dai verbali della discussione che ne ha proceduto la formulazione. In questo modo, potremo deliberare con piena cognizione di tutti gli argomenti e le perplessità espresse nel merito.

Personalmente, sono al corrente del parere ma in questa fase del dibattito mi sembra inutile anticipare quelle tematiche. La cosa più opportuna, infatti, è che ciascuno di noi prenda diretta conoscenza di questi elementi.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo sottolinea l'urgenza del provvedimento all'esame della Commissione e pertanto ne raccomanda la più spedita approvazione. Si dichiara, inoltre, d'accordo sull'esigenza di acquisire agli atti della Commissione copia del parere del Consiglio superiore della magistratura, accompagnato dai relativi atti preparatori.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Nell'associarmi alla richiesta dei colleghi Paganelli e Senese, a mia volta desidero chiedere l'acquisizione dei verbali della seduta della Commissione antimafia – cui ha preso parte il ministro di grazia e giustizia – nella quale si è discusso ampiamente del tema al nostro esame, vale a dire della necessità di istituire i tribunali distrettuali antimafia.

GIANFRANCO ANEDDA. Concordo anch'io sulla richiesta avanzata dai colleghi che mi hanno preceduto volta anche ad acquisire agli atti della Commissione tutta la documentazione esistente in materia.

Desidero, però, già sin d'ora ampliare la nostra discussione. Il Governo ha sottolineato l'urgenza del disegno di legge ed io devo dire subito che esso, isolatamente preso, non risolverebbe nessuno dei problemi ben noti al Governo stesso perché, per così dire, non costituirebbe altro che una piccola « toppa » di un abito che sta per diventare « l'abito di Arlecchino ».

Poiché i provvedimenti presentati, che comportano modifiche al codice di procedura penale, sono numerosi (alcuni ottimi, alcuni buoni ed alcuni meno buoni), sarebbe opportuno esaminarli congiuntamente, tranne uno che già si sa verrà discusso in Assemblea. Sono infatti dell'opinione che il disegno di legge in discussione abbia scarsa incidenza se non si interviene anche sulla struttura dell'ufficio del pubblico ministero. Nell'ambito della geografia del codice è inutile intervenire di volta in volta su piccoli settori. Ciascuno di essi, nella dimensione onirica di chi lo ha scritto, era parte di un complesso organico. Se riteniamo che quest'ultimo, per ragioni di emergenza o strutturali, non funzioni adeguatamente, dobbiamo intervenire sul suo complesso.

Tutti sanno quanto sia lontana dal mio modo di pensare l'idea di trasportare la cronaca nella legislazione, ma non posso fare a meno di dire che intervenire adesso – cioè nel momento in cui in Sicilia è stata gettata una nube di sospetto – per accentrare i procedimenti senza intervenire sulla struttura a monte del pubblico ministero, è fatto non tanto inopportuno, quanto meritevole di un accurato approfondimento.

Con molta umiltà e numerose perplessità, ho svolto queste brevi argomentazioni soltanto per manifestare la mia contrarietà a provvedimenti episodici e disorganici che non fanno altro che disgregare la struttura del codice. Non sono

in grado di individuare gli strumenti utili ad un esame organico quale quello da me indicato – mentre certamente lo sono il presidente e l'ufficio di presidenza – ma voglio ribadire che, se riunissimo tutte le proposte esistenti ed istituissimo un Comitato ristretto per esaminarle nel giro di pochi giorni, ci troveremmo nella condizione di verificare su quale di essi sia possibile raggiungere un accordo, su quale vi sia unanime disaccordo, e quali invece meritino un approfondimento utile a conseguire un qualche risultato in questo scorcio di legislatura.

ROBERTO PAGGINI. Concordo anch'io sulla proposta avanzata dal relatore e mi riservo di intervenire nel merito del provvedimento in una successiva seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, in attesa che vengano acquisiti dalla Commissione i documenti richiesti, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Senese ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (2711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Senese, Colaianni, Paissan, Benedetti, Alfredo Galasso, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, De Simone, Correnti, Cesetti e Angius: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera ».

Avverto che il provvedimento, già esaminato in sede referente, è stato oggi trasferito dall'Assemblea alla nostra Commissione in sede legislativa.

CARLO CASINI, *Relatore*. Come lei, signor presidente, ha testé ricordato, la proposta di legge è stata iscritta oggi all'ordine del giorno della seduta della Commissione. La materia che ne è oggetto, anche dal punto di vista tecnico-giuridico oltre che politico, è di notevole delicatezza. Per queste ragioni, anche se già sin d'ora sarei in grado di svolgere la relazione, mi sembra più serio chiedere un rinvio della discussione sulle linee generali, possibilmente alla giornata di giovedì perché domani non posso essere presente per impegni precedentemente assunti.

GIANMARCO MANCINI. Non credo che una proposta di legge tanto importante possa essere discussa e votata senza neppure aver avuto il tempo di leggere la relazione che la precede. È vero che la nostra Commissione si è a lungo soffermata su questi temi di particolare importanza, ma non credo che si possa guadagnare tempo con procedure affrettate che non produrrebbero certo risultati positivi. Per questa ragione, condivido anch'io la proposta del relatore di rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

SALVATORE SENESE. Di fronte ad una richiesta di rinvio motivata dall'esigenza di approfondire il tema, quale che esso sia, non posso certo oppormi. Francamente, però, non riesco a vedere quali siano le particolari difficoltà tecnico-giuridiche cui si riferiva il collega Casini. Se egli le vede, ovviamente esistono. Forse si potrebbe avviare oggi la discussione generale proprio per sapere dal relatore quali a suo avviso siano tali difficoltà e poi magari rinviare a giovedì affinché ciascuno su di esse mediti.

Se comunque il collega Casini preferisce rinviare anche la relazione a giovedì, ribadisco che non mi opporrò di certo, a condizione però che l'iter del provvedimento sia il più rapido possibile. Infatti, a fronte delle perplessità enunciate dal relatore stanno esigenze reali, vale a dire una *abrogatio criminis* rispetto alla quale vi è la difficoltà tecnica –

questa sì oggi esistente – di tradurla immediatamente in provvedimenti conseguenti sullo stato di libertà dei condannati. Credo, dunque, che questa dovrebbe essere la prima delle urgenze: se esistono dei condannati che non dovrebbero stare in galera, è certamente opportuno che gli ostacoli tecnico-giuridici vengano rimossi al più presto dal Parlamento.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. C'è un orientamento giurisprudenziale in questa direzione.

SALVATORE SENESE. Proprio per questo non riesco a vedere quali siano le perplessità del collega Casini.

PRESIDENTE. Concordo anch'io sull'urgenza del provvedimento ed aggiungo che forse si sarebbe potuto provvedere attraverso una norma di attuazione. Considerato, comunque, che le esigenze prospettate possono essere agevolmente conciliate dato che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno delle sedute di domani e di dopodomani, allo scopo anche di evitare discussioni frazionate, ritengo si possa accedere alla richiesta di in breve rinvio avanzata dal relatore.

GIANFRANCO ANEDDA. Quella al nostro esame è una proposta di legge sulla quale credo nessuno possa essere in disaccordo. Essa però presenta a valle un problema grave che bisognerà pure risolvere e che probabilmente ha spinto il relatore a chiedere un breve rinvio.

Il referendum – e mi corregga il collega Senese se sbaglio – ha sostanzialmente abolito la cosiddetta quantità media giornaliera. In seguito ad esso, la persona in possesso di sostanze stupefacenti non può essere punita, quale che sia la quantità detenuta. Vedo che il collega Senese – persona di enorme scienza e di grande buonsenso – inorridisce a questa mia affermazione.

SALVATORE SENESE. Inorridire no, direi che suscita in me qualche perplessità.

GIANFRANCO ANEDDA. Salvo che non si acceda a tesi peraltro validamente e scientificamente sostenute, credo che nessuno possa – almeno sulla base della legislazione attuale, ed ove questa dovesse cambiare, a quella nuova faremo ossequio – accettare che la detenzione di quantitativi rilevanti di stupefacenti vada esente da pena.

Se così stanno le cose, la difficoltà tecnica è quella di individuare la soglia oltre la quale la detenzione di stupefacenti diventa penalmente rilevante, fornendo così al giudice un criterio obiettivo. Sappiamo – mi sembra che ciò sia riportato nella relazione al provvedimento, e se dovessi sbagliare me ne scuso – che i giudici ricorrono (o i pubblici ministeri ed i giudici poi la accettano) a questa strana contestazione: « aver detenuto ics quantitativo di stupefacente anche per uso di spaccio ». Quest'ultima espressione – a prescindere dalla discrezionalità e dalla conseguente « voragine » che apre – ha come supporto probatorio ad esempio il fatto che nelle tasche del presunto colpevole venga trovato un coltellino, ritenendosi che questo serva a tagliare l'hascisc in piccole dosi da vendere; oppure che venga trovato addosso al presunto spacciatore del denaro di non grande taglio, cioè biglietti di banca da dieci o cinquantamila a seconda del tipo di droga. Si tratta di presunzioni, e non di prove, che possono essere corrette se assunte sulla base del principio del libero convincimento del giudice – che non piace al collega Imposimato – supportato da un ragionamento logico-giuridico che però conduce molto spesso all'errore.

Se siamo consapevoli di tutto questo e se vogliamo evitare l'errore di lasciare privo di sanzioni il reato posto in essere da colui che si dedica al mestiere dello spaccio e contemporaneamente stabilire la non punibilità, in ossequio al referendum, di colui il quale detenga stupefacenti per uso personale, dobbiamo fornire al giudice un criterio obiettivo di valutazione. La scelta di quest'ultimo è una scelta, sì giuridica, ma principalmente tecnica.

Per tutte queste ragioni, aderisco alla richiesta dell'onorevole Casini e mi cospargo il capo di cenere perché, nell'ambito del leggermente disordinato andamento dei lavori della Commissione – dovuto agli importantissimi provvedimenti in esame – chiedo che il provvedimento, di cui comprendo l'urgenza, venga messo all'ordine del giorno della seduta di martedì della prossima settimana; giorno nel quale, una volta risolto il problema cui ho testé accennato, potrebbe anche essere approvato.

REMO GASPARI. Come ministro della sanità fui tra i presentatori della legge che portò alla parziale depenalizzazione dei reati connessi all'uso di stupefacenti ed alla produzione e commercio della droga. Tale provvedimento, in sede parlamentare, subì importanti modifiche, due delle quali mi indussero, con adeguate motivazioni, a votare contro il disegno di legge stesso, nonostante fossi – lo ripeto – tra i ministri presentatori.

Tra i motivi principali di questo mio atteggiamento vi era l'adozione della formula che fissava l'equa quantità giornaliera che era possibile detenere da parte di chi era dedito all'uso di droghe. Tale equa quantità non solo avrebbe coperto chi acquistava droga a fini di utilizzo personale, ma avrebbe di fatto creato spacciatori capillari coperti da una vera e propria immunità che si sarebbe estesa anche ai delinquenti spacciatori. In altri termini, proteggendo il drogato, si sarebbero protetti anche i mercanti di morte, tant'é che non si è mai arrivati a colpire chi stava effettivamente dietro di essi.

Come ho detto, questa è stata la ragione principale per la quale ho votato contro quella legge. A distanza di anni mi sono accorto che quella che, al momento, poteva apparire come una mia personale convinzione era invece la realtà. Ne ho avuto la percezione diretta allorquando, avendo bisogna di comprare una medicina in farmacia, mi sono trovato di fronte ad una situazione che potrei definire come tipica degli anni di guerra dato che, invece che ad un locale dove si vendono farmaci, mi sono trovato di fronte ad un vero e proprio « fortino » che mi ha fatto capire quanto grave fosse la situazione.

Il provvedimento, presentato dal collega Senese – certamente animato dai migliori intendimenti – mi induce a far notare al relatore che, nel momento in cui ci accingiamo a sanare le pendenze penali collegate a provvedimenti definitivi già assunti, indirettamente forniamo una definizione di ciò che si intende per fatto lecito. Per questa ragione dobbiamo porre molta attenzione a che, partendo da una proposta che ha legittimi scopi umani e sociali, non si arrivi a fissare criteri che, trasferiti nell'ordinaria pratica giudiziaria, finiscano per rafforzare l'immunità già di fatto garantita agli spacciatori, e che comunque non incentivino le attività di spaccio di coloro che sono anche consumatori o che ancora non invitino indirettamente al consumo coloro che poi, per le stesse ragioni, diverranno di fatto spacciatori.

Da qui l'estrema delicatezza della proposta di legge che richiede adeguati approfondimenti per evitare che quello che dovrebbe essere un obiettivo di giustizia si trasformi in un male peggiore di quelli che già oggi riscontriamo. Condivido, pertanto, la richiesta di un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Condivido anch'io l'esigenza di un approfondimento delle tematiche recate dalla proposta di legge. Desidero però far osservare che l'esame del provvedimento era iniziato in sede referente il 27 luglio 1993 e che il tempo trascorso da allora ad oggi è stato dedicato alla richiesta di trasferimento da tale sede a quella deliberante.

La celebrazione e l'esito del referendum hanno posto l'esigenza di colmare le lacune da esso create. Nel farlo occorre però tener presente che un discorso esclusivamente fondato sulla quantità come sinonimo di uso oppure di spaccio o traffico di droga risulta fuorviante. La legge abrogata, infatti, presentava un grande limite costituito dalla pretesa di

stabilire l'arresto automatico allorquando si eccedeva la dose media giornaliera. Quest'ultima, prevista in misura minima, rappresentava un parametro pressoché inutile perché tutti coloro che si occupano di tossicodipendenti o di indagini sulla criminalità organizzata sanno bene che vi sono persone le quali, pur detenendo 7-8 grammi di sostanza non possono essere considerati spacciatori perché hanno bisogno di una quantità di sostanza stupefacente ben superiore a mezzo grammo.

In altre parole, voglio dire che non sempre vi è coincidenza tra una quantità di stupefacenti che può sembrare eccessiva (due o tre grammi) e la qualifica di spacciatore. D'altra parte, è provato che la stragrande maggioranza dei trafficanti non detiene neppure un grammo di stupefacenti. Pertanto, un discorso esclusivamente basato sulla quantità di stupefacenti detenuta può risultare del tutto improduttivo. Quello che conta – ed in questo contesto si inserisce il problema dell'onere della prova – è la volontà che sorregge la persona che detiene una certa quantità di sostanze.

In ogni caso, come ho detto in premessa, è necessario un approfondimento, senza dimenticare però l'esigenza di revocare al più presto le sentenze di condanna, la quale non ci consente di ritardare troppo l'iter del provvedimento.

ETTORE PAGANELLI. Aderisco alla richiesta del relatore di un rinvio a giovedì mattina da utilizzare per sue personali meditazioni, peraltro oggi arricchite dal breve dibattito sin qui svolto.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo condivide la proposta del relatore, anche se ritiene che le osservazioni svolte dal collega Anedda vadano tenute nel debito conto. Sicuramente un approfondimento non guasta, tanto più che l'articolo 673 del codice di procedura penale prevede proprio la revoca delle sentenze definitive nell'ipotesi di successive abolizioni delle norme di riferimento.

Tenuto conto che, in sede di interpretazione, l'orientamento giurisprudenziale è già nel senso indicato dalla proposta di legge e che non risultano decisioni contrastanti, non vedo il perché di tanta urgenza. La proposta di legge ha di sicuro una sua ragionevolezza, ma l'esistenza del citato articolo 673 e di una giurisprudenza che si muove nello stesso solco, ci inducono a chiedere quel tempo di riflessione necessario ad approfondire le osservazioni qui svolte.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare la discussione del provvedimento alla seduta di giovedì.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria (2578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria ».

SALVATORE SENESE. Poiché il provvedimento in discussione è stato seguito in particolare dal collega Colaianni, il quale, come il nostro presidente, è impegnato altrove, chiedo che il seguito della discussione venga rinviato alla prevista seduta di domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni resta stabilito, di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge senatori Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (Approvata dal Senato) (3034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Covi, Gualtieri,

Giunta, Maccanico, Ferrara Salute, Garraffa, Dipaola e Stefanelli: « Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale », già approvata dal Senato nella seduta del 3 agosto 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Polizio ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO POLIZIO. *Relatore*. La proposta di legge, che reca una nuova disciplina in materia di arbitrato e norme relative all'arbitrato internazionale, in sostanza riscrive alcune disposizioni del codice di procedura civile e contemporaneamente ne abroga altre. Conseguentemente sono stati anche riformulati, per adeguarli alla nuova impostazione, gli articoli 2943 e 2945 del codice civile nonché gli articoli 2652, 2653, 2690 e 2691.

Le questioni affrontate sono varie e vanno dallo svolgimento del procedimento alle questioni incidentali, dai termini per decidere alla possibilità di correzione del lodo. Sono previsti pure alcuni casi di nullità attraverso norme aggiuntive, già previste dal codice civile per casi analoghi.

L'articolo 24 si occupa dell'arbitrato internazionale che prima non era disciplinato. L'ultima parte del provvedimento riguarda le prescrizioni e le trascrizioni.

Il Senato ha sicuramente svolto un buon lavoro – che potrebbe essere definito improbo ma probo – per cui la nostra Commissione potrebbe licenziare velocemente il provvedimento, ferma restando la possibilità di migliorarne ulteriormente il testo.

GIANFRANCO ANEDDA. Pur apprezzando molto il lavoro e le conoscenze dei senatori, dopo aver dato una scorsa al provvedimento in oggetto, non posso fare a meno di dire che esso suscita in me numerose perplessità. Tra le modifiche alle norme sull'arbitrato – e non vorrei che gustassimo anche l'arbitrato che finora ha funzionato molto bene – è stata inserita una disposizione con la quale si afferma che il potere di stipulare un contratto comprende anche quello di convenire la clausola compromissoria senza una procura *ad hoc*. Tale disposizione, francamente, lascia molto perplessi: una cosa è conferire ad una certa persona il potere di stipulare un contratto, altra è che il mandatario, per il solo fatto di aver ottenuto un mandato alla stipula, sia autorizzato anche a convenire una clausola compromissoria, le cui conseguenze sono enormi non soltanto in termini di costi.

Personalmente sono favorevolissimo all'arbitrato – almeno finché perdurerà l'attuale situazione della giustizia civile – ma credo che il mandante debba essere informato e debba avere esplicitamente autorizzato il mandatario. Questo aspetto, che mi è venuto sotto gli occhi ad una semplice e frettolosa scorsa del testo, mi spinge a sostenere la necessità di un attento esame dell'intero provvedimento.

Pertanto, anche in questo caso, traendo dal particolare il generale e ribadendo quanto altri più esperti di me hanno detto, desidero far rilevare che ordini del giorno elefantiaci quale quello odierno non possono assolutamente essere onorati. Infatti, nessuno di noi, proprio perché ha davanti un elefante, è pronto a cavalcarlo. Non è possibile – e lo dico sottovoce e con grande e sincera umiltà – che essendomi preparato a discutere della responsabilità dei magistrati, mi veda chiamato ad occuparmi dell'arbitrato. Quest'ultimo richiede uno studio approfondito e serio e, se ci si è dedicati a studiare le questioni attinenti la responsabilità dei magistrati – che è oggetto di un provvedimento altrettanto importante, al punto che al Senato, con un apposito emendamento alla legge finanziaria, ci si è dati carico del peso dell'argomento; sappiamo anche essere di questi giorni la polemica intorno al divieto di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati amministrativi, tant'é che anche oggi vi è stato un intervento del presidente della loro associazione – non ci si può certo

occupare di problemi complessi quanto quelli attinenti all'arbitrato.

Dobbiamo perciò fissare un ordine del giorno preciso affinché chi è presente sia preparato ad affrontare i vari argomenti. Altrimenti, ci troveremo tutti sempre spiazzati e costretti a chiedere spostamenti, rinvii, riesami e quant'altro: cosa, questa, certamente né gradevole né simpatica.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni del collega Anedda e faccio notare che, quando abbiamo ripreso questa stagione autunnale – sotto tutti i punti di vista – della nostra attività parlamentare, vi era stato un incontro nel quale avevamo stabilito un certo programma dei lavori. In tale sede, anch'io – e quindi parlo non nella mia veste di presidente, ma come rappresentante del mio gruppo – segnalai l'opportunità di ordini del giorno più schematici, capaci di evidenziare subito le questioni da porre prioritariamente all'attenzione della Commissione. Ciò sarebbe stato utile non soltanto ai fini dell'organizzazione del nostro personale lavoro – che comunque rappresenta un aspetto senz'altro importante – ma anche ai fini della produttività della Commissione la quale avrebbe così potuto più agevolmente concludere l'iter di alcuni provvedimenti.

Ultimamente, il lavoro si è accumulato a causa delle numerose sedute in sede referente dedicate alla custodia cautelare. Pertanto, nella fissazione dell'ordine del giorno si è tentato di riguadagnare parte del tempo ad altro dedicato.

SALVATORE SENESE. Non si può non essere d'accordo sulle considerazioni del collega Anedda, espresse con il consueto garbo ma anche con altrettanto consueta incisività.

Personalmente, non avrei sollevato questo problema ma, a proposito dell'andamento dei nostri lavori, devo dire di aver trascorso un'intera giornata a prepararmi sul parere relativo alla cambiale finanziaria; un tema molto tecnico e difficile che mi ha impegnato a lungo. Oggi ho appreso che, mentre studiavo, la Commissione finanze aveva approvato il provvedimento in sede legislativa, mentre da noi era ancora iscritto all'ordine del giorno in sede consultiva. Continuando in questo modo, rischiamo di « pestare acqua nel mortaio » e di sprecare le risorse disponibili che, come ognuno sa, sono limitate per tutti. È infatti un dato della condizione umana che le risorse siano limitate.

Gli ordini del giorno delle sedute, dunque, dovrebbero badare almeno ad enucleare i provvedimenti che presentano un'alto tasso di tecnicismo, quale quello sull'arbitrato. Senza ripetere quanto detto dal collega Anedda, non c'è dubbio che l'arbitrato è un tema estremamente specialistico che richiede – anche per i giuristi – un minimo di attenzione. Io stesso non avevo neppure preso in considerazione il provvedimento in oggetto perché la presenza all'ordine del giorno di temi quali la responsabilità disciplinare dei magistrati e la disciplina delle cambiali finanziarie mi faceva pensare che il tempo a nostra disposizione si sarebbe esaurito nella loro trattazione.

Da un simile modo di procedere, dunque, non traggono vantaggio né la sostanza né la qualità del nostro prodotto. Vorrei che tutto ciò – detto nella forma più mite possibile – restasse a verbale come richiamo ad esigenze che credo siano di ciascuno di noi. Non ho fatto nessuna obiezione quando il collega Casini ha chiesto un rinvio della discussione sul provvedimento di revoca delle sentenze di condanna per fatti di detenzione di sostanze stupefacenti. Devo far rilevare, però, che quest'ultimo pone infinitamente meno problemi di quello ora in discussione: lì si tratta di incidere su uno o due principi o su una o due norme, mentre per l'arbitrato si pongono problemi di impostazione giuridica estremamente consistenti.

Vorrei, dunque, che questa sensibilità diventasse patrimonio dell'ufficio di presidenza e criterio guida della programmazione.

MARCELLO LAZZATI. Chiedo che, a questo punto arrivati, si tolga la seduta. Mi aspettavo di trovare qui il presidente Gargani, relatore del provvedimento sulle preture circondariali equiparate.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzati, in questo momento stiamo discutendo di un provvedimento per il quale il relatore è presente. Se per tutti gli altri dovessimo verificare che il relatore non c'è, prenderemo le decisioni del caso.

MARCELLO LAZZATI. Propongo allora di chiudere questa discussione incidentale decidendo sull'ordine dei lavori.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Anch'io desidero segnalare l'esigenza di rispettare innanzitutto l'ordine del giorno perché ciascuno di noi si prepara in relazione alla sequenza degli argomenti.

Desidero ricordare, comunque, che il provvedimento riguardante la responsabilità disciplinare dei magistrati è di fondamentale importanza all'interno del disegno del Governo di riportare la magistratura ad un più severo regime di controlli per quel che riguarda le compatibilità e le esclusioni dagli incarichi extragiudiziari. Da tempo affrontiamo il tema della responsabilità disciplinare: tutti ricordano che nella scorsa legislatura un provvedimento *ad hoc è* stato approvato da uno dei due rami del Parlamento. Credo, pertanto, che vi sia la volontà – ed in proposito dovrò protestare con il presidente Gargani – di non discutere del provvedimento che non può non essere considerato importante almeno quanto quello sulla custodia cautelare.

A partire da questo momento, se non si discuterà di tale provvedimento, per protesta non presenzierò più ai lavori della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Prendo atto della protesta dell'onorevole Imposimato.

Per correttezza, devo ricordare che nonostante fosse presente il relatore, onorevole Diana, abbiamo deciso di rinviare il seguito della discussione perché il presidente – al quale il provvedimento sta molto a cuore – era impossibilitato a partecipare ai lavori odierni. Ricordo altresì che il provvedimento sulla responsabilità disciplinare è iscritto anche all'ordine del giorno di domani.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Quando si discuteva della custodia cautelare il presidente era sempre qui. Quello suo di oggi è un impegno che almeno io non giustifico in alcun modo. Il presidente, in altri momenti, ci ha costretto a veri e propri *tour de force*.

PRESIDENTE. Domani potremo sempre chiedere che si accelerino i tempi di esame del provvedimento sulla responsabilità disciplinare.

FERDINANDO IMPOSIMATO. Controlleremo che le cose vadano effettivamente così.

ETTORE PAGANELLI. Anche il gruppo della democrazia cristiana concorda sulla opportunità di rispettare l'ordine del giorno e di disporre di ragionevoli previsioni sugli argomenti trattati. Le esigenze di preparazione manifestate da altri colleghi sono ovviamente anche nostre perché crediamo che non si possa venir qui a discutere dell'intero universo.

Consideriamo anche noi prioritaria la discussione del provvedimento sulla responsabilità disciplinare dei magistrati che, d'altra parte, è già approdato all'esame dell'articolo 27 che reca norme per così dire centrali. Il presidente Gargani ha chiesto che venisse rinviato il seguito della discussione perché impossibilitato a partecipare ai lavori odierni. Ciò non toglie che, sul piano pratico, noi si possa realizzare quanto da molti auspicato e cioè che domani si discuta del provvedimento sulla responsabilità disciplinare e giovedì di quello relativo alla revoca di sentenze di condanna per fatti legati alla detenzione di stupefacenti. In questo modo, avremmo davanti a noi due sedute con argomenti ben definiti.

FRANCESCO POLIZIO, *Relatore*. Concordo sui rilievi mossi dai colleghi Anedda e Senese in tema di arbitrato. Anche se la questione è stata esaminata ed approfondita dal Senato, ritengo anch'io che meriti attenzione particolare non foss'altro perché rimette in discussione una serie di articoli del codice civile e del codice di procedura civile e contiene riferimenti alla clausola compromissoria che può indubbiamente comportare problemi di ordine generale.

Giustamente, il collega Paganelli sottolineava la necessità di procedere secondo l'ordine del giorno fissato e di definire – in quanto molto atteso – il provvedimento sulla responsabilità disciplinare dei magistrati. Ove dovesse mancare uno dei relatori, potremmo anche passare ad altri punti all'ordine del giorno, ferma restando la necessità di calibrare il nostro sforzo su questo argomento che è di grande importanza e che, a mio avviso, deve procedere di pari passo con i provvedimenti assunti di recente dalla Commissione.

PRESIDENTE. Le esigenze prospettate dai colleghi di una maggiore razionalità nella programmazione dei lavori della Commissione saranno da me rappresentate al presidente Gargani ed ulteriormente riprese nella sede competente per la definizione del calendario dei lavori, vale a dire l'ufficio di presidenza. Ricordo, in proposito, che la prossima riunione di quest'ultimo è prevista per giovedì 21 ottobre.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno e delle proposte di legge: Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile (3068); Vairo: Norme per la preselezione con mezzi informatici per il concorso notarile (1193); Peraboni e Padovan: Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile (2837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile » e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Vairo: « Norme per la preselezione con mezzi informatici per il concorso notarile »; e dei deputati Peraboni e Padovan: « Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile ».

Avverto che nella giornata di ieri, è stata trasferita dall'Assemblea alla Commissione in sede legislativa, a fini di abbinamento, la proposta di legge Vairo n. 1193, vertente su materia identica a quella delle proposte di legge nn. 2857 e 3068. Si intende, pertanto, che essa sia abbinata ai progetti di legge all'ordine del giorno.

LINO DIANA, *Relatore*. Anche per consentire che alla discussione dei provvedimenti partecipino i firmatari delle abbinate proposte di legge – e l'onorevole Peraboni mi ha fatto presente tale esigenza – chiedo che venga rinviato a domani l'inizio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare alla prevista seduta di domani l'inizio della discussione abbinata dei provvedimenti.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO